

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 487/2022 PENDENTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO DISPOSTO CON DECRETO 264 DEL 21/01/2022**

Il Presidente del Consiglio di Stato, Sez. VII, con **Decreto n. 264/2022 del 21/01/2022** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del sito web istituzionale del MIUR, e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, del **ricorso R.G. 487/2022** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto, CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Consiglio di Stato, Sezione VII, R.G. n. **487/2022**

**2. Nome dei ricorrenti:**

**PINTO Damiana Maria Rita** (C.F.: PNTDNM65T41E469N) e **PINTO Nicoletta** (C.F.: PNTNLT68C56E469Y), rappresentatI e difesI come da mandato in calce al presente atto, in via disgiunta, **dall’Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) e dall’Avv. **Carlo Cipriani** (C.F.: CPRCRL79B15A662L) che dichiarano di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente appello al numero di fax 0963/314067 – 06/69533800 o P.E.C. [studiolegalefigliuzzi@pec.it](mailto:studiolegalefigliuzzi@pec.it) e [carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com](mailto:carlo.cipriani@pec.avvocaticipriani.com) ed elettivamente domiciliatE presso lo studio dell’Avv. Carlo Cipriani in 00187 Roma, Piazza del Popolo n. 18;

**3. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

**MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, **MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO** - In persona del Dirigente pro tempore;

**3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Dell’**Ordinanza n. 6895/2021**, adottata dal Tar Lazio – Sez. III Bis – nel Ricorso REG. RIC. N. **11073/2021**, depositata in data 06/12/2021;

**4. Sunto dei motivi di gravame:**

## **ERRORE NEL GIUDICARE DELL'ORDINANZA APPELLATA.**

E' stata contestata l'ordinanza collegiale con la quale il TAR Lazio ha rigettato la domanda di adozione di misure cautelari proposta dai ricorrenti, motivando la decisione *“Ritenuto che la domanda cautelare non possa trovare accoglimento tenuto conto che l'atto introduttivo del giudizio non pare assistito da tutti gli elementi che la giurisprudenza amministrativa richiede per l'ammissibilità di un ricorso collettivo, riepilogati dalla sentenza n. 12242/2020 di questa Sezione. Ritenuto in particolare che, in aderenza alla Giurisprudenza del Giudice d'appello, a venire in rilievo è l'assenza del requisito negativo dell'assenza di conflitto d'interessi: “...facendosi questione dell'impugnazione non soltanto di un atto di esclusione da una procedura selettiva, bensì degli elenchi aggiuntivi alle GPS, articolate sulla base di un apposito ordine di graduatoria; la necessità di graduare la posizione degli odierni appellanti in sede amministrativa sembra manifestare un conflitto di interessi, anche potenziale, tra le parti ricorrenti, non potendo escludersi che, per effetto di un ipotetico accoglimento dell'impugnazione proposta, soltanto alcuni ricorrenti, in ragione del collocamento in graduatoria peggiore - discendente dall'esecuzione dell'ordine giurisdizionale-, siano in condizione di conseguire il bene della vita agognato (assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica, a tempo determinato o ai sensi dell'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, conv. in L. 106/21);*

*per l'effetto, anche avuto riguardo agli effetti conformativi della pronuncia giudiziaria richiesta, discorrendosi di candidati in concorrenza tra di loro, che ambiscono ad un'utilità a disponibilità limitata, nonché risultando allo stato indimostrato che tutti i ricorrenti possano parimenti conseguire il bene della vita agognato, sembra che il ricorso collettivo non potesse essere proposto in forma collettiva;”.* Si sono espone le motivazioni per le quali si tratta di una motivazione illegittima che ha spinto il Tar a respingere l'istanza cautelare. Infatti gli **odierni appellanti hanno posto al TAR la medesima domanda di sospensione e annullamento dei provvedimenti impugnati, in primo luogo del decreto di esclusione collettivo emesso dall'A.T. di Taranto, poi della nota del M.U.R. del 14 Luglio 2021, e infine dei provvedimenti ministeriali presupposti, tra i quali il D.M. n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento Nel caso che ci occupa, deve affermarsi che **risulta integrato il requisito dell'identità delle situazioni delle parti**, tenuto conto che gli appellanti, da un lato, sono destinatari di atti dal medesimo contenuto riguardanti l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze in ragione del mancato riconoscimento entro il termine del 31 luglio 2021 del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero; dall'altro, hanno contestato la decisione amministrativa sulla base dei medesimi motivi, riferibili indistintamente alla posizione delle parti istanti.

Nel presente caso è mancante anche un (potenziale) conflitto di interessi tra le parti, **rilevandosi una identità di posizioni processuali in quanto i ricorrenti agiscono avverso gli atti ministeriali presupposti e gli atti collettivi e cumulativi di esclusione, comuni a tutti, con motivi di ricorso (causa petendi) e domande attoree (petitum) identici. La posizione azionata in giudizio è unica; unica è la domanda; uniche sono le conclusioni rassegnate nel ricorso dai ricorrenti, che rappresentano un unico centro di interesse, dal momento che, tutti, hanno la medesima pretesa e pongono tutti la medesima, identica, domanda.** -

## **2) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 55/9 DEL CODICE PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.**

Si è contestata la mancata motivazione da parte del Tar Lazio che ha portato al rigetto della domanda cautelare, quindi la circostanza che il TAR, nell'ordinanza cautelare impugnata, dica ma non spieghi, affermi ma non motivi. Si è dedotta la violazione degli artt. 3 e 55/9 c.p.a.. Leggendo l'ordinanza *de qua*, ci si è avveduti del fatto che l'indicazione dei profili che, ad un sommario

esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, sono stati del tutto omessi dal TAR. Con tale condotta, quindi, è stata violata la disposizione normativa di cui all'art. 55/9 del Codice del Processo Amministrativo. Certo è che, innanzi a un'ordinanza non motivata, quale quella impugnata, è anche difficile replicare. **Il ricorso azionato dinanzi al Tar Lazio dagli odierni appellanti in forma collettiva presenta sia il requisito negativo dell'assenza di una situazione (anche potenziale) di conflitto d'interessi tra i ricorrenti, sia il requisito positivo dell'omogeneità delle posizioni azionate in giudizio, riguardante il duplice profilo del *petitum* e della *causa petendi*, onde poter ragionevolmente considerare la pluralità dei ricorrenti come unica parte processuale (Cons. Stato, sez. VI, n. 2452/2021). La posizione azionata in giudizio è unica; unica è la domanda; uniche sono le conclusioni rassegnate nel ricorso dai ricorrenti, che rappresentano un unico centro di interesse, dal momento che, tutti, hanno la medesima pretesa e pongono tutti la medesima, identica, domanda.**

#### **4.1 Indicazione dei controinteressati nel ricorso:**

Tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., dell'Ambito Territoriali per la Provincia di Taranto, per la cdc ADSS - Sostegno, che, in virtù dell'eventuale revisione degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dall'appellante e quindi considerati potenziali controinteressati.

#### **5. Indicazioni per la consultazione del processo:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato" alla voce Attività Giurisdizionale del Consiglio di Stato;

#### **6. Indicazione ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami:**

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VII del Consiglio di Stato con Decreto n. 264/2022 di cui all'allegato 3.

#### **7. Testo integrale del ricorso:**

All'allegato 1 del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso notificato il 18.01.2022.

Serra San Bruno/Roma 17.02.2022

Firmato digitalmente

Avv. Carlo Cipriani